



Il Fisco semplice

n. 12
2018

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

Lettera di saluto della Vice Presidente Donatella Prampolini

Carissimi,

dopo oltre tre anni da incaricata al Fisco per "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono stata chiamata a ricoprire altri ruoli strategici all'interno della Confederazione. Lascio questo incarico ed in particolare questa "creatura", "Il Fisco Semplice", certamente con dispiacere, ma nella consapevolezza di avere contribuito a creare un apprezzato ed insostituibile strumento di comunicazione con gli Associati.

Lo lascio in mani capaci, quelle dell'amico Vincenzo De Luca, che mi ha accompagnata in questi anni di intenso lavoro per il Sistema. Peraltro mi consola il fatto che, tracciando un veloce "bilancio di mandato", sono davvero tante le battaglie sul fronte del Fisco vinte dalla Confederazione.

Ricordo, in primis, la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia sull'Iva. Siamo stati i soli a difendere questa battaglia senza se e senza ma, senza mai cedere alla falsa promessa del baratto dell'imposta in cambio di sgravi fiscali.

Non solo, proprio in questi giorni, abbiamo ottenuto il riporto delle perdite per le aziende in "regime di cassa", il rinnovo delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ed il bonus mobili, l'aumento della deducibilità dell'IMU per gli immobili strumentali, la cedolare secca per gli immobili commerciali, solo per parlare degli ultimi successi.

Il 2019 segnerà certamente un anno di passaggio molto complesso per le aziende che rappresentiamo. Due provvedimenti, in particolare, impatteranno, pesantemente, sull'operatività quotidiana: la fatturazione elettronica e l'invio telematico dei corrispettivi.

Lascio il testimone ad un collega serio e preparato, Alessandro Ambrosi, che assieme a Vincenzo De Luca, vi accompagnerà in questa fase delicata, con la consueta competenza ed attenzione.

Buon lavoro dunque!

Donatella Prampolini

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Semplificare il sistema fiscale dell'Italia? Si può, si deve!**Premessa**

Da ormai molto tempo si sta discutendo nel nostro Paese sulla necessità di rendere più semplice e più equo il sistema fiscale ma, in questi ultimi anni, gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti e delle imprese sono diventati sempre più numerosi e sempre più complessi.

I motivi alla base di questo fenomeno sono da ricercare nel conflitto tra due diverse esigenze, entrambe degne di tutela. In pratica, la semplificazione fiscale del nostro Paese si pone in **"trade-off"**:

- › con **l'equità del prelievo fiscale;**
- › con **il contrasto all'evasione fiscale.**

In merito al **primo "trade-off"** occorre sottolineare che l'elevata pressione fiscale e le sempre più scarse risorse del Bilancio dello Stato hanno portato a continue modifiche dei tributi ed alla conseguente complessità del sistema. Basti pensare alla numerosità delle imposte che gravano sulle imprese: IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, IRES, IRAP, IVA, IMU, TASI, TARI, TOSAP, imposta di pubblicità, ed altre ancora. Ma non solo!

La crescente introduzione di agevolazioni fiscali (l'ultimo **Rapporto della Commissione Marè** ha censito **466 agevolazioni fiscali**, cui corrispondono **minori entrate per l'Erario per 54,2 miliardi di euro nel 2018**, che salgono a **54,9 miliardi di euro nel 2019**), ha determinato una complessità del sistema fiscale senza uguali nei Paesi ad economia avanzata. Basti pensare, a solo titolo di esempio, alla giungla di oneri detraibili o deducibili esistente ai fini della determinazione e del calcolo dell'IRPEF.

Tutto questo per dire che – con riguardo al **primo "trade-off" (semplificazione/equità del prelievo)** – la semplificazione fiscale non può prescindere da una revisione profonda del sistema fiscale italiano finalizzata a trovare un nuovo punto di equilibrio tra numerosità dei tributi, pressione fiscale, equità del prelievo e semplificazione degli adempimenti.

In merito al **secondo "trade-off"** – nel quale la semplificazione fiscale è posta in contrapposizione alla lotta all'evasione – l'Amministrazione finanziaria da sempre sostiene che, più aumenta il numero dei dati e delle informazioni da

comunicare alla stessa Amministrazione, più è efficace il contrasto all'evasione fiscale.

In tal senso si pensi, ad esempio, all'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (adempimento eliminato dal prossimo 1° gennaio con l'avvio della fatturazione elettronica), nonché alla comunicazione trimestrale delle informazioni riguardanti le liquidazioni IVA; ai nuovi vincoli imposti per le compensazioni IVA/imposte sui redditi per importi superiori a 5.000 euro; ai regimi IVA dello "split payment" e del "reverse charge".

Ora, l'evasione fiscale è un cancro del nostro Paese che occorre, necessariamente, debellare, ma gli strumenti adottati per il suo contrasto non possono e non debbono costituire **un onere a carico delle tantissime imprese che operano sul mercato con onestà e trasparenza.**

E' necessario, pertanto, adottare una efficace strategia che riesca a coniugare il contrasto all'evasione fiscale con la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti e delle imprese.

Ed a tal fine la moderna tecnologia può essere un utile alleato.

1. Semplificare il nostro sistema fiscale? Si può!

E' possibile, quindi, semplificare il sistema fiscale dell'Italia?

Per noi è possibile e non si tratta, affatto, di una **"missione impossibile"!**

Basterebbe partire dall'attuazione di alcuni principi fondamentali dell'ordinamento tributario.

In particolare, bisognerebbe:

L'aforisma del mese

Lontano dall'auspicare uno 'stato minimale', noi riteniamo indiscutibile che il governo di una società avanzata debba usare il proprio potere di raccolta dei fondi per mezzo delle tasse per fornire un numero di servizi che per diverse ragioni non possono essere forniti o non possono essere forniti adeguatamente dal mercato

– Friedrich Hayek

- 1) **riordinare le norme tributarie, eliminando quelle inutili e superflue, e "sistematizzare" le altre disposizioni in testi unici**, al fine di consentire ai contribuenti di trovare – in una sola legge ed in modo semplice – le disposizioni che riguardano la determinazione della base imponibile ed il calcolo delle imposte della sfera fiscale personale;
- 2) **stabilizzare le disposizioni che impongono adempimenti fiscali senza modificarle di continuo**. La stabilità degli adempimenti comporta risparmi gestionali per le imprese ed evita loro di dover ricorrere, costantemente, alla consulenza di professionisti;
- 3) **applicare, concretamente, l'irretroattività delle disposizioni tributarie e "costituzionalizzare" lo "Statuto dei Diritti del Contribuente"**. La

irretroattività degli effetti delle norme tributarie deve trovare concreta applicazione. Il principio – sancito dallo "Statuto dei Diritti del Contribuente" – è stato più volte violato, quasi sempre per ragioni di gettito. La retroattività – oltre a creare complicazioni o a rendere impossibile la determinazione dell'imposta dovuta – non consente alle imprese di attuare una pianificazione fiscale. Sarebbe, a tal fine, opportuno avviare il processo per conferire rilevanza costituzionale ai principi contenuti nello stesso "Statuto dei Diritti del Contribuente" imponendo, così, al Legislatore – accanto all'obbligo del pareggio di bilancio – anche quello del rispetto dei diritti dei cittadini-contribuenti.

Se il Governo ed il Legislatore saranno in grado di attuare questi principi fondamentali dell'ordinamento tributario il nostro Paese avrà, davvero, un Fisco più equo e più semplice.



L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

FATTURAZIONE ELETTRONICA – CONFERIMENTO/REVOCA DELLE DELEGHE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 novembre 2018

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 5 novembre 2018, ha approvato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, nonché il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all'utilizzo del Cassetto fiscale delegato.

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e i volumi di fatture previsti, l'Agenzia ha messo a punto due procedure per semplificare il processo di attivazione delle deleghe, garantendo, al contempo la tutela del delegante. In particolare, è stato realizzato un servizio che consente di inviare, con modalità massiva dal 5 novembre o con modalità puntuale dal 30 novembre 2018, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica. Gli operatori potranno delegare all'utilizzo dei servizi e-fattura fino a quattro soggetti, per un periodo massimo di due anni. Per quanto riguarda, invece, la consultazione del proprio cassetto fiscale gli operatori potranno delegare fino a 2 intermediari, automaticamente per 4 anni, salvo revoca.



CESSIONE DEL CREDITO – DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 61 del 6 novembre 2018

Con la Risposta ad interpello n. 61 del 6 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica.

Il caso riguarda una società, che esercita l'attività di somministrazione di lavoro, la quale fornisce personale alle imprese appaltatrici di lavori – per i quali è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica – e, in taluni casi, assume appalti per opere che legittimano la cessione del predetto credito, stipulando un'associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e di servizi. Viene chiesto, quindi, se la fornitura effettuata a favore delle imprese esecutrici dei lavori o la partecipazione in associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e servizi qualifichi la predetta società come "impresa collegata" e, quindi, avente diritto all'acquisizione dei crediti.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione debba ravvisarsi anche con la società che fornisce il personale nell'ipotesi di contratto di somministrazione di lavoro a favore di imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione del credito. Pertanto, l'Agenzia ritiene che la cessione del credito possa essere effettuata anche nei confronti della società esercente l'attività di somministrazione di lavoro, laddove la stessa partecipi ad un'associazione temporanea di imprese per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito.

NOTA DI VARIAZIONE IVA

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 9 novembre 2018

Con la Risposta n. 64 del 9 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate, a fronte di un interpello, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di emettere una nota di variazione Iva qualora vengano riscontrate oggettive difficoltà da parte del soggetto creditore nella riscossione dei crediti vantati. L'ipotesi prospettata riguarda un ente pubblico che, vantando un credito nei confronti di un contribuente, ha ripetutamente cercato di recuperarlo, anche rivolgendosi all'autorità giudiziaria. I tentativi di recupero, però, sono andati tutti a vuoto in quanto il debitore è sempre risultato irreperibile.

Inoltre, il debitore, da un lato, non può essere sottoposto a procedura concorsuale (per difetto dei requisiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare) e, dall'altro, non risulta titolare di beni mobili e immobili aggredibili nell'ambito di un'eventuale procedura esecutiva (come acclarato dalla Guardia di finanza).

L'Agenzia risponde chiarendo che il caso di specie può essere assimilato a quello in cui l'infruttuosità della procedura esecutiva è acclarata da un organo terzo (e non è rimessa alle valutazioni e alla discrezionalità del creditore) e dunque è legittima l'emissione di una nota di variazione in diminuzione per il recupero dell'Iva addebitata a titolo di rivalsa.

IVA ERRONEAMENTE ADDEBITATA

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 66 del 12 novembre 2018

Con la Risposta n. 66 del 12 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate, a fronte di un interpello, fornisce alcuni chiarimenti in merito al quesito posto da una società cedente che chiede come è possibile recuperare l'importo Iva indebitamente addebitata al cliente richiedendo al cessionario/committente l'emissione di una nota di variazione Iva.

Per l'Agenzia delle Entrate, il cedente/prestatore può presentare la domanda di rimborso dell'Iva non dovuta, accertata definitivamente, entro due anni dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario o committente (articolo 30-ter del Dpr 633/1972, introdotto dalla



“legge europea 2017” (n. 167/2017). Non è possibile, invece, l'emissione di una nota di variazione Iva, in quanto l'articolo 60, settimo comma, Dpr 633/1972, legittima il cedente/prestatore, chiamato a versare una (maggiore) Iva accertata relativa a una operazione resa, a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente, una volta pagata l'imposta dovuta, mediante l'emissione di una nota di variazione in aumento (articolo 26, comma 1, Dpr 633/1972). Nel caso di specie, l'istante non può chiedere al proprio cliente l'emissione di una nota di variazione in aumento, in quanto lo stesso non ha effettuato alcuna operazione fiscalmente rilevante ai fini Iva per cui ricorre l'obbligo di certificazione.

INTEGRAZIONE MODELLO IVA TR

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 82/E del 14 novembre 2018

Con la Risoluzione n. 82/E del 14 novembre 2018, in risposta alla richiesta di una consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle istruzioni in tema di integrazione del Modello TR, necessario per l'ottenimento del rimborso dell'eccedenza a credito IVA maturato nel corso di ciascun trimestre, o per il suo utilizzo in compensazione. Nello specifico, l'Amministrazione ha chiarito quali siano i termini entro cui è possibile presentare il Modello IVA TR integrativo per integrare/rettificare, non già gli importi esposti e/o la somma chiesta a rimborso, ma esclusivamente i dati esposti nel quadro TD del Modello IVA TR.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate non ravvisa ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire l'integrazione/rettifica del modello IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno – o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale – al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l'apposizione del visto di conformità, l'attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l'eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata.

Né, in tale evenienza, è necessario presentare una dichiarazione annuale IVA sostitutiva nei termini, considerato che gli elementi modificati non hanno incidenza sul contenuto della dichiarazione annuale.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, l'integrazione/correzione degli elementi in argomento non costituisce, altresì, errore soggetto a sanzione, salvo che – con riferimento al visto di conformità – si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR IVA carente del visto.

In tale evenienza, infatti, essendosi verificato un utilizzo improprio del credito, torna applicabile la sanzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, salva la possibilità di definizione tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

PASSAGGIO AL REGIME FORFETTARIO

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 72 del 20 novembre 2018

Con la Risposta n. 72 del 20 novembre 2018, l'Agenzia delle Entrate, a fronte di un interpello, fornisce alcuni chiarimenti in merito al passaggio dal regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), al regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). In particolare, l'interpello riguarda un contribuente che nel 2014 ha avviato un'attività di consulenza amministrativa avvalendosi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e ora chiede se è possibile:

- › aderire al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il periodo d'imposta 2018;
- › fruire dell'aliquota agevolata del 5 per cento prevista dal comma 65 del citato articolo, per i contribuenti che iniziano l'attività, non essendo ancora decorsi i 5 anni contemplati dalla norma.

L'Agenzia risponde positivamente ad entrambi i quesiti precisando che non è previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio per coloro che già lo applicavano prima del 31 dicembre 2014 e dunque l'istante può scegliere – avendone i requisiti – di applicare per l'anno 2018 il regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014. Peraltro, avendo avviato la propria attività nel 2014, l'istante può, altresì, usufruire dell'aliquota del 5 per cento per i periodi che residuano al compimento del quinquennio (ossia per il solo anno 2018).

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

FAQ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DOMANDA Nell'ipotesi di presentazione di più dichiarazioni IVA 2017, affinché l'intermediario possa utilizzare il servizio massivo o puntuale per l'attivazione della delega, si chiede di sapere quali dati di riscontro devono essere forniti al predetto intermediario?

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate ritiene che, in caso di presentazione di più dichiarazioni IVA 2017, i dati di riscontro possono riferirsi ad una qualsiasi di esse, indipendentemente dall'anno in cui è stata effettuata la trasmissione della dichiarazione.

DOMANDA Si chiede di sapere perché e con quali modalità occorre tenere il registro delle deleghe.

RISPOSTA Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ritiene che il nuovo sistema di comunicazione telematica dei dati per attivare la delega, utilizzabile direttamente da parte dell'intermediario delegato, ricalca sostanzialmente la procedura già in uso per l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari, prevedendo diverse misure per la protezione e la riservatezza dei dati personali. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico) per i casi di invio massivo o puntuale dei dati per l'attivazione delle deleghe e per l'invio tramite PEC del file firmato digitalmente. Eventuali moduli già acquisiti dai clienti prima del 5 novembre (data di approvazione dei nuovi modelli) e non ancora presentati possono essere registrati con data 5 novembre 2018, inserendo nel registro una annotazione sul fatto che l'acquisizione della delega è avvenuta prima della data di emanazione del provvedimento.

DOMANDA Si chiede se, nel caso di acquisizione, prima del 5 novembre, di un modulo contenente il conferimento della delega sia ai servizi di fatturazione elettronica sia alla consultazione del cassetto fiscale, è possibile utilizzare le nuove modalità di presentazione delle deleghe approvate con il provvedimento del 5 novembre 2018 per attivare entrambe le tipologie di deleghe.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate ritiene che le nuove modalità sono applicabili solo alle deleghe relative ai servizi di fatturazione elettronica. Restano ferme le modalità di conferimento/revoca delle deleghe alla consultazione del cassetto fiscale delegato definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.




DOMANDA Si chiede di sapere se sussiste l'obbligo di inviare le fatture fuori campo Iva.

RISPOSTA Per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette "monofase" di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, l'Agenzia evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l'emissione e la ricezione via Sdl anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" con il formato XML e, pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via Sdl utilizzando il formato XML.

DOMANDA Si chiede di conoscere cosa occorre fare nel caso si riceva una fattura per merce mai acquistata.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate, al riguardo, chiarisce che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del Sdl.



DOMANDA Si chiede di sapere come devono essere trattate le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate ricorda che l'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

DOMANDA Si chiede di conoscere se, con l'introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.

RISPOSTA In merito all'obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, dal 1° gennaio 2018 è previsto che:

- › l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
- › l'obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quarter resta in capo ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro. Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.

DOMANDA Si chiede di sapere se le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019.

RISPOSTA L'Agenzia delle entrate chiarisce che le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d'interscambio.

DOMANDA Si chiede di sapere se i professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva; se il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf; infine, se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell'indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI.

RISPOSTA Al riguardo, l'Agenzia delle entrate evidenzia che l'operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre l'Agenzia sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.



MERCLEDÌ 2 GENNAIO

IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24 - Versamento e compensazione

Sintesi delle disposizioni relative ai versamenti con Mod. F24 ed alle compensazioni.

LUNEDÌ 7 GENNAIO

IVA - Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone - Emissione della fattura

Per gli esercenti attività di trasporto termine di emissione della fattura relativa alle provvigioni corrisposte ai rivenditori di documenti di viaggio per trasporto pubblico urbano di persone

MARTEDÌ 15 GENNAIO

IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 300

Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.

IVA - Fatturazione differita

Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente.

IVA - Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o gli scontrini fiscali

Annotazione delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale

MERCLEDÌ 16 GENNAIO

IVA - Contribuenti mensili - Fatture "split payment"

Versamento, al netto del versamento dell'acconto con scadenza 27 dicembre 2018, risultante da liquidazione mese di dicembre 2018 (Mod. F24 e cod. trib.: 6012). Versamento dell'imposta "Split payment" dovuta dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Versamento - con Mod. F24 - imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente: - per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile); - per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione). Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.)

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte

Versamento con Mod. F24 di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari

Versamento con Mod. F24 delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che gestiscono portali telematici, all'atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro tramite

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento

Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 17 dicembre 2018 con pagamento sanzione ridotta dell' 1,5 per cento e interessi nella misura dello 0,3 per cento annuo. Mod. F24 e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva). N.B.: interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute.

LUNEDÌ 21 GENNAIO**IVA - Misuratori fiscali**

Comunicazione telematica - per fabbricanti e laboratori di verifica - delle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali effettuate nel trimestre solare precedente

IVA - Servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici - Regime speciale

Dichiarazione trimestrale e versamento imposta relativa ad operazioni di commercio elettronico effettuate da operatori non UE e da operatori UE nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta.

GIOVEDÌ 31 GENNAIO**INVENTARI**

Redazione e sottoscrizione libro inventari con i dati relativi all'esercizio 2017 da parte dei soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione Modello REDDITI è scaduto il 31 ottobre 2018.

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 settembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva)

IVA - Imballaggi e recipienti non restituiti

Emissione della fattura relativa ad imballaggi e recipienti non restituiti

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - Pagamento annuale o denuncia di cessazione - Rateizzazione

Versamento imposta (annuale o rata gennaio) per imposta pubblicità

TOSAP / COSAP - Versamento annuale e condizioni di rateizzazione

Versamento (annuale o rata gennaio) per tassa o canone occupazione spazi

CONCESSIONI REGIONALI

Pagamento tasse annuali di concessione regionale con scadenza 31 gennaio.

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe

MOD. 730 PRECOMPILATO - Dati relativi alle spese mediche

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese mediche relative all'anno 2018.

CONCESSIONI GOVERNATIVE

Pagamento tasse annuali di concessione governativa con scadenza 31 gennaio.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

Rinnovo della tasse automobilistiche scadute nel mese precedente per auto di potenza effettiva superiore a 35 Kw.

BOLLO - Pagamento in modo virtuale

Presentazione della dichiarazione relativa ad atti e documenti emessi nell'anno precedente ai fini dell'imposta di bollo in modo virtuale.

